

Repertorio n. 1140

COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALANO DI PIAVE, ARSIE', CESIOMAGGIORE, FONZASO, LAMON, PEDAvena E SOVRAMONTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, REGOLAMENTAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Il giorno 15 maggio 2023,

TRA

il **Comune di Alano di Piave**, Codice Fiscale 00207050253, rappresentato dal **Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa dott. ssa Cinzia Tedeschi**, che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 3 del 28 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **Comune di Arsie'**, Codice Fiscale 00207780255, rappresentato dal **Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Roberto Smaniotto**, che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 9 del 4 aprile 2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **Comune di Cesiomaggiore**, Codice Fiscale 00203620257, rappresentato dal **Responsabile del Servizio Tecnico Lionello Curto**, che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 15 del 30 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **Comune di Fonzaso**, Codice Fiscale 00207040254, rappresentato dal **Sindaco Christian Pasa**, che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 9 del 31 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **Comune di Lamon**, Codice Fiscale 00204380257, rappresentato dal **Sindaco Loris Maccagnan**, che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 11 del 30 marzo

2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

il **Comune di Pedavena**, Codice Fiscale 00161370259, rappresentato dal **Segretario**

**Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa dott. ssa Cinzia Tedeschi**, che

agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 3 del 31 marzo 2023, dichiarata

immediatamente eseguibile;

il **Comune di Sovramonte**, Codice Fiscale 00161060256, rappresentato dal **Sindaco**

**Federico Dalla Torre**, che agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 9 del 29

marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile.

Premesso che:

- l'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato

funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra di loro apposite

convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione

nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

- in data 28.06.2016, con la sottoscrizione di un'apposita convenzione-statuto da parte di

tutti i Comuni della Provincia di Belluno, è stato istituito il Consiglio di Bacino Dolomiti e si

è successivamente proceduto con la nomina dei suoi organi di gestione;

- il Consiglio di Bacino "Dolomiti" (d'ora in poi, per sintesi, indicato come Consiglio di

Bacino) – con sede a Belluno in Via Sant'Andrea 5, Codice Fiscale 01192930251 - con

deliberazione n. 4 del 28.03.2017, ha approvato le linee di indirizzo per la gestione

transitoria del servizio di raccolta, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani

da parte dei Comuni, con le quali, tra l'altro, raccomanda:

a) di gestire il suddetto servizio attualmente in corso: in economia ovvero *in house* oppure

tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la

validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo

transitorio;

b) alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito;

- l'Assemblea del Consiglio di Bacino, con deliberazione n. 3 del 19.06.2020, ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con l'ipotesi di affidamento in house providing da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:

a) superando le attuali gestioni pubbliche in economia;

b) concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;

c) consolidando gli attuali affidamenti *in house providing* in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;

- il Consiglio di Bacino, con propria deliberazione n. 15 del 08.11.2021 ha affermato che, in questa fase, le amministrazioni comunali, in quanto Enti territorialmente competenti all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, ove necessario in ragione della scadenza degli affidamenti in corso, assumono nella propria autonomia tutti gli atti necessari alla garanzia del servizio conformemente alle previsioni normative vigenti, fatta salva la clausola espressa di immediata decadenza contrattuale al momento stesso della decorrenza dell'affidamento da parte del Consiglio di Bacino;

- le Amministrazioni Comunali, in conformità alle linee guida del Consiglio di Bacino, hanno affidato, ciascuna con proprio provvedimento, il servizio di gestione dei rifiuti alla società *in house providing* Valpe Ambiente Srl – con sede a Sedico (BL) in Piazza della Vittoria 21, Codice Fiscale e Partita Iva 01180920256 - a partire dal 01/01/2022 e per la durata di 8 anni;

- le Amministrazioni Comunali convenzionate hanno convenuto che lo svolgimento congiunto di tutte le competenze comunali in materia di regolamentazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti - grazie ad una visione completa del servizio, delle sue problematiche e delle sue potenzialità - è idonea a rendere più efficace ed efficiente l'esercizio delle predette competenze sia nell'attuale fase di transizione istituzionale dei Comuni nel Consiglio di Bacino Dolomiti, sia successivamente in sede di esercizio da parte del predetto Consiglio delle sue competenze di regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e in particolare di elaborazione della nuova pianificazione d'ambito nel bacino bellunese;

- le Amministrazioni Comunali intendono altresì porre in essere attività comuni volte allo sviluppo del servizio;

- nell'ottica di una maggior integrazione e di un'evoluzione del servizio in essere, le Amministrazioni Comunali hanno esplorato con il Gestore la possibilità di giungere ad un servizio integrato, caratterizzato dalla standardizzazione dei servizi a seconda della zona a livello di frequenze di raccolta, tipologia di attrezzature e servizi accessori e dall'equità contributiva a parità di servizi erogati;

- l'art.19 del D.L. n.95/2012 "Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", nel modificare l'art. 14 comma 27. del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, ha stabilito che sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: "... f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi ...".

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1 – OGGETTO** - I Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon,

Pedavena e Sovramonte (di seguito “Comuni convenzionati”) convengono di esercitare in forma associata le competenze comunali in materia di regolamentazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti (di seguito “servizio”).

In particolare, i Comuni convenzionati intendono svolgere congiuntamente e secondo principi di omogeneità le seguenti attività:

a) l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, a società *in house* già esistenti entro l'ambito, secondo le linee guida del Consiglio di Bacino Dolomiti;

b) La sottoscrizione con i Consorzi di Filiera e/o coi Consorzi autonomi di eventuali convenzioni in attuazione dell'accordo quadro ANCI CONAI, ovvero l'esercizio della delega per la loro sottoscrizione

c) la gestione dei centri di raccolta;

d) la gestione del rapporto con l'utenza;

e) la gestione dei rapporti con l'Autorità di Bacino, con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ed altri soggetti preposti alla pianificazione e al controllo del servizio;

f) la gestione delle banche dati necessarie per la gestione dei servizi;

g) l'istituzione e la regolamentazione omogenea della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, nonché l'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio, e la definizione unitaria delle tariffe all'utenza: ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge 147/2013, la riscossione delle tariffe all'utenza sarà competenza del Gestore del servizio.

I Comuni convenzionati convengono inoltre di realizzare congiuntamente interventi di miglioramento del servizio, con particolare riguardo alla realizzazione di interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione, anche digitale, della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

**Art. 2 – FINALITA'** - La gestione associata del servizio è volta al perseguimento delle seguenti finalità:

- organizzare il servizio secondo principi di omogeneità, efficacia efficienza ed economicità;
- migliorare/ridurre le quantità di rifiuto indifferenziato da smaltire;
- mantenimento e miglioramento degli attuali obiettivi di separazione delle diverse frazioni ai fini del recupero, riciclaggio e/o idoneo smaltimento;
- ridurre i costi di esercizio compatibilmente con i precedenti obiettivi;
- rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- proporre e applicare interventi di sviluppo e miglioramento del servizio attualmente in essere;
- definire in maniera unitaria la tariffa che sarà approvata nei singoli consigli comunali;
- definire in maniera unitaria gli atti regolamentari della tariffa e del servizio rifiuti.

**Art. 3 – COMITATO DI COORDINAMENTO** - È istituito il Comitato di Coordinamento (di seguito "Comitato") quale organo di coordinamento per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione, composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati.

I rappresentanti dei Comuni convenzionati, nella prima seduta, eleggono un Presidente ed un Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Gli stessi durano in carica per tre anni salvo eventuali cause di impedimento permanente (es. dimissioni, ecc.) La cessazione del Presidente determina l'automatica cessazione anche del Vicepresidente.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente nonché entro 10 giorni dalla richiesta scritta di uno dei Comuni convenzionati.

La convocazione, a cura del Presidente, potrà avvenire con ogni forma e mezzo purché

idonea a rendere sufficientemente informati i componenti del Comitato degli argomenti posti in trattazione.

I legali rappresentanti dei Comuni convenzionati potranno intervenire alle riunioni del Comitato insieme ad altri soggetti istituzionali del proprio Ente tra i quali a titolo esemplificativo: gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario comunale, l'Organo di Revisione, il Responsabile del servizio finanziario; tali soggetti non hanno diritto di parola in sede di Comitato in quanto intervengono solo in funzione consultiva del rappresentante del rispettivo Ente.

Per ogni riunione del Comitato dovrà essere predisposto un apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante, attestante le attività realizzate. Il verbalizzante verrà nominato dal Presidente tra i dipendenti del proprio Comune.

Il verbale dovrà essere trasmesso in copia ai Comuni convenzionati e messo in approvazione nella seduta immediatamente successiva.

Qualora sui singoli punti in discussione non si pervenga ad una decisione unanime, si procederà ad ulteriori votazioni nelle quali la scelta si intende validamente assunta solo quando riporti la maggioranza del numero dei Comuni convenzionati.

Il Comitato si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza del numero dei Comuni convenzionati.

**Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI CONVENZIONATI -** I Comuni convenzionati:

- mettono a disposizione del Gestore del servizio tutti i dati e le banche dati necessarie per la gestione dei servizi e a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;
- monitorano il corretto svolgimento del servizio nel proprio territorio;
- approvano, nei propri organi interni, quanto deciso in sede di coordinamento, con particolare riferimento alla tariffa rifiuti e ai regolamenti.

Restano inoltre in capo ai singoli Comuni convenzionati le funzioni e le attribuzioni in

materia di pubblica sicurezza, igiene e sanità pubblica nonché le competenze relative ai provvedimenti contingibili e urgenti.

**Art. 5 – DURATA** - I Comuni convenzionati stabiliscono che la presente Convenzione ha abbia validità e durata fino all'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a livello di bacino territoriale ottimale, da parte del Consiglio di Bacino Dolomiti.

**Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI** - Gli eventuali oneri per la gestione associata del servizio sono individuati e concordati, d'intesa con i Comuni convenzionati, sulla base di accordi definiti all'interno del Comitato.

I Comuni aderenti si danno reciprocamente atto che, in regime di tariffa avente natura corrispettiva, i costi sostenuti per le funzioni oggetto della presente Convenzione saranno imputati dal Gestore nei Piani Economici Finanziari.

I Comuni aderenti concordano fin d'ora che l'importo del contratto di servizio con il Gestore sarà ripartito fra i singoli Comuni in base agli effetti della base imponibile sul gettito dei singoli Comuni. Ove ciò non sia possibile, la ripartizione avverrà in base agli abitanti equivalenti.

**Art. 7 – INTEGRAZIONI** - La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni e a modifiche e integrazioni secondo le esigenze sopravvenute.

**Art. 8 – CONTROVERSIE** - Eventuali controversie fra gli Enti aderenti derivanti dall'applicazione della presente convenzione saranno risolte prioritariamente in via bonaria.

Nel caso non fosse possibile ricomporre le controversie con tale modalità, i Comuni convenzionati potranno adire l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

**Art. 9– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per le finalità del servizio, i Comuni convenzionati si riconoscono ciascuno quale Titolare autonomo del trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della presente convenzione,

sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati, in conformità alle disposizioni di Legge e Regolamento, in particolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003.

Pertanto, con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni convenzionati:

- si obbligano a mettere a disposizione del Gestore del servizio le banche dati necessarie per la gestione dei servizi affidati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la banca dati delle utenze sul territorio (fabbricati e relative unità immobiliari), la banca dati anagrafica dei residenti dei Comuni (comprensiva di cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di residenza di tutti i residenti; intestatario scheda anagrafica; codice famiglia), la banca dati anagrafica degli iscritti a ruolo al tributo/tariffa rifiuti, eventuali ulteriori banche dati disponibili relative ad utenze domestiche e non domestiche;

- dietro semplice richiesta del Gestore del servizio, si obbligano a fornire periodicamente i flussi informativi al fine di permettere di aggiornare le banche dati suddette;

- riconoscono che le suddette banche dati sono conformi ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in particolar modo sono i dati minimi necessari affinché il Gestore possa gestire correttamente ed efficacemente l'erogazione dei servizi affidati.

**Art. 10 – NORMA FINALE** - La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente.

Letto confermato sottoscritto:

Comune di Alano di Piave

Il Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa

dott.ssa Cinzia Tedeschi

	Comune di Arsiè	
	Il Responsabile del servizio tecnico comunale	
	Roberto Smaniotto	
	Comune di Cesiomaggiore	
	Il Responsabile del Servizio Tecnico	
	Lionello Curto	
	Comune di Fonzaso	
	Il Sindaco	
	Christian Pasa	
	Comune di Lamon	
	Il Sindaco	
	Loris Maccagnan	
	Comune di Pedavena	
	Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa	
	dott.ssa Cinzia Tedeschi	
	Comune di Sovramonte	
	Il Sindaco	
	Federico Dalla Torre	
	Atto sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	